



## DETERMINAZIONE N. 160

8 SETTEMBRE 2022

### AREA SERVIZI AGLI STUDENTI

**OGGETTO** **SETTORE ATTIVITA' CULTURALI: ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL CENTRO SERVIZI CULTURALI S. CHIARA PER LA GESTIONE CONGIUNTA DELLO SPAZIO TEATRALE PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE UNIVERSITARIO SANBÀPOLIS: PROROGA FINO AL 28 SETTEMBRE 2022**

Premesso che:

la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 recante: “Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’istruzione superiore” ed istitutiva dell’Opera Universitaria quale ente pubblico provinciale, all’articolo 2 attribuisce all’Ente il compito di realizzare “*interventi volti a favorire la fruizione dei servizi già esistenti sul territorio, servizi specifici di carattere culturale, editoriale, ricreativo, turistico e sportivo*”.

Il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 recante “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6” all’articolo 6, comma 1 lettera g) individua l’accesso alla cultura tra “*gli strumenti e i servizi per il conseguimento del pieno successo formativo degli studenti nei corsi di istruzione superiore*”.

Per l’attuazione dei propri compiti istitutivi l’Ente dispone di un patrimonio immobiliare, sia di proprietà che a disposizione a vario titolo, il quale dal 20 settembre 2013 comprende anche il Centro Polifunzionale denominato Sanbàpolis.

Tenuto conto che la L.P. 3 ottobre 2007 n. 15, all’art. 22 comma 3 lettere b) e d) specifica che tra i compiti del Centro Servizi Culturali Santa Chiara rientrano la programmazione, la promozione e l’organizzazione dell’offerta culturale, teatrale, musicale, cinematografica e audiovisuale su incarico degli enti pubblici e privati e che in base all’art. 21 gli interventi nel settore dello spettacolo sono orientati, nell’ambito delle linee guida provinciali per le politiche culturali, “*avendo riguardo in particolare alla produzione, alla circuitazione degli eventi, alla mobilità e alla formazione del pubblico perseguendo un’equilibrata distribuzione dell’offerta culturale nel territorio provinciale*”;

tenuto altresì conto che, ai sensi dell’art. 21 co. 2 della sopraccitata legge provinciale, “*la Provincia incentiva la collaborazione fra il Centro servizi culturali S. Chiara, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati, operanti nel settore dello spettacolo, tendendo alla razionalizzazione delle risorse economiche e organizzative*”;

giusto quanto disposto dall'art. 16bis, comma 2bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, che prevede che le pubbliche amministrazioni possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

data la necessità di avvalersi della competenza di professionisti nella gestione dello spazio teatrale situato all'interno del Centro polifunzionale Sanbàpolis, al fine di offrire un servizio adeguato al prestigio della struttura dal punto di vista tecnico e di garantire il rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza, manutenzioni e prevenzione;

con determinazione n. 292 di data 29 ottobre 2015 è stata autorizzata la stipula di un primo accordo di collaborazione con il Centro Servizi Culturali Santa Chiara per la gestione degli spazi di cui sopra, con scadenza il 30.06.2016, il quale, alla luce dell'elevato grado di soddisfazione maturato nel corso del tempo nelle diverse collaborazioni concluse, viene rinnovato annualmente, da ultimo con provvedimento n. 174 di data 9 settembre 2021, con scadenza 11 settembre 2022.

Nelle more della stipula della nuova convenzione, con il presente provvedimento si propone la proroga della convenzione in essere, alle medesime condizioni, fino al 28 settembre 2022. La proroga avverrà mediante scambio di corrispondenza.

Il presente accordo non è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in quanto contenuto in un perimetro pubblico, ben delimitato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, tali da rendere ex se tracciati i rapporti, anche di natura finanziaria, intercorrenti tra le amministrazioni (vedi determinazione ANAC n. 4/2011, par. 3.6).

Tutto ciò premesso,

### **IL DIRETTORE**

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 “Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore” e s.m.;
- visto il regolamento di contabilità e del patrimonio dell'Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2015 n. 2367;
- visto il Programma pluriennale di attività, budget economico e piano investimenti per il triennio 2022-2024 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 29 novembre 2021, n. 22 e con deliberazione della Giunta provinciale di data 23 dicembre 2021, n. 2328;
- vista la I^ Variazione al budget corrente anno 2022, assunta con deliberazione del Consiglio di amministrazione di data 27 giugno 2022 n. 13 e approvata con delibera della G.P. n. 1317 del 22 luglio 2022;
- visto il regolamento sulle “funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore” approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- vista la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 “Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo”;
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

### **DETERMINA**

- 1) di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, la proroga dell'accordo di collaborazione con il Centro Servizi Culturali S. Chiara per la gestione congiunta dello spazio

teatrale Sanbàpolis, dall'11 settembre 2022 al 28 settembre 2022, alle medesime condizioni della convenzione in scadenza;

- 2) di prendere atto che la proroga avverrà mediante scambio di corrispondenza;
- 3) di prendere atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell'ente.

IL DIRETTORE SOSTITUTO  
dott. Gianni Voltolini

RAGIONERIA VISTO

LA RAGIONERIA

---

(GM/lc)